

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE****ASUR****N. 530/ASURDG DEL 28/06/2013**

**Oggetto: INSO Sistemi per Infrastrutture Sociali SpA – Atto di citazione Tribunale di Ancona – Costituzione in giudizio.**

**IL DIRETTORE GENERALE****ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di costituirsi per la difesa degli interessi aziendali ed al fine di contestarne tutte le pretese, nel giudizio promosso con atto di citazione ai fini risarcitori da parte della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa avanti al Tribunale di Ancona;
2. di conferire apposito incarico di rappresentare e difendere l'ASUR Marche all'Avv. Giuseppe Carassai, con studio in Via Luigi Cadorna, 3 - 62100 Macerata (MC);
3. di dare atto che l'ipotesi di compenso liquidabile per il presente incarico (fasi di: studio-introductiva – istruttoria – decisoria) è di € 5.000,00 al lordo di IVA e CPA, calcolato ai sensi del D.P.R. n. 137 del 2012, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento e fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all'esito del giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista incaricato;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

Ancona, sede legale ASUR

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*(Dott. Alberto Carelli)*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*(Dr. Giorgio Caraffa)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Dr. Piero Ciccarelli)*

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(Area Affari Generali e Contenzioso)**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- D.P.R. 21.12.1999 n. 554, recante "Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni";
- D.M. 19.04.2000 n. 145, avente ad oggetto "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n.109 e successive modificazioni";
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 s.m.i., recante "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**PREMESSO**

- A seguito dell'annullamento da parte della sentenza del Consiglio di Stato n. 6343/2001 del progetto per la realizzazione dell'ospedale di area ubicato in Comune di Osimo – Loc. San Sabino, la USL n. 7 di Ancona decideva di procedere direttamente alla realizzazione della struttura ospedaliera con il sistema del project financing di cui all'art. 37-bis della Legge n. 109/1994.
- La prescritta procedura si concludeva con l'aggiudicazione della gara ex art. 37-quater della Legge n. 109/94 a favore del Consorzio promotore e in data 20.10.2005 veniva stipulato il contratto di concessione tra l'ASUR e la Osimo Salute Spa nel frattempo costituitasi ai sensi dell'art. 37-quinquies della Legge n.109/04.
- A causa dell'insorgere di diversi dubbi sulla legittimità dell'operazione, espressi anche dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione 25.10.2007 n. 291, la Giunta Regionale – con delibera 11.2.2008 n. 190 – richiedeva all'ASUR di intraprendere il procedimento di annullamento dei provvedimenti di affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'ospedale.
- Tale procedimento si concludeva con la determinazione del Direttore Generale ASUR 2.4.2008 n. 270 di annullamento, in autotutela, di tutti gli atti del procedimento preordinato all'aggiudicazione della concessione relativa all'ospedale di rete in località S. Sabino di Osimo attraverso la procedura di project financing.
- La predetta determinazione dava poi atto della consequenziale inefficacia del contratto stipulato con la concessionaria Soc. Osimo Salute Spa in data 22.10.2005.
- Avverso i sopra indicati provvedimenti proponeva ricorso davanti al Tar per le Marche la società Osimo Salute, che impugnava con motivi aggiunti anche la delibera del Consiglio Regionale 31.7.2007 n. 62, con cui era stato approvato il Piano Sanitario Regionale 2007-2009 e gli atti di individuazione del nuovo sito per la realizzazione dell'ospedale.

- Con la sentenza n. 650/09 il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'atto dell'Autorità di vigilanza, ritenuto privo del carattere provvedimento; ha dichiarato irricevibili e inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti proposti avverso l'approvazione del Piano Sanitario Regionale 2007-2009 e avverso i provvedimenti di individuazione del nuovo sito nel comune di Camerano per la realizzazione di un ospedale; ha accolto la restante parte del ricorso, annullando la deliberazione della Giunta Regionale 11.2.2008 n. 190 (nella parte interessata) e le determinazioni del Direttore Generale dell'ASUR Marche 26.2.2008 n. 184 e 2.4.2008 n. 270.
- La Regione Marche e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche hanno proposto autonomi ricorsi in appello Dinanzi al Consiglio di Stato avverso la statuizione di accoglimento della suddetta sentenza, mentre Osimo salute s.p.a. ha proposto impugnazione nella parte ad essa sfavorevole.
- Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1946/2010, ha accolto i ricorsi in appello proposti dalla Regione Marche e dall'Asur Marche e ha respinto il ricorso in appello proposto da Osimo Salute S.p.a., compensando le spese di giudizio.
- In particolare, il Consiglio di Stato stabiliva che *"Il provvedimento di annullamento d'ufficio non contiene alcuna determinazione in ordine all'eventuale riconoscimento alla società di importi a titolo indennitario o risarcitorio e, di conseguenza, ogni questione inerente tale aspetto esula dall'oggetto del giudizio e la pretesa di Osimo salute di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti non è in alcun modo pregiudicata dalla presente decisione e può essere fatta valere in autonomo giudizio"*.
- Motivando sulla base di tale disposizione della richiamata decisione, Osimo Salute S.p.a., con sede in Osimo, Via di Jesi, n. 162, ha notificato un atto di accesso in arbitrato, a firma degli Avv.ti Leonardo Bonechi, Luisa Gracili, Natalia Princi, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, acquisito al protocollo Asur al n. 30606 del 21.12.2006.
- L'ASUR si è costituita con determina n. 12/2011 VISTO l'art. 241, decidendo di conferire apposito incarico di rappresentare e difendere l'ASUR Marche nella procedura di arbitrato introdotta da Osimo Salute S.p.a..
- In data 15/03/2012 veniva depositato il lodo arbitrale con il quale l'ASUR veniva condannata al risarcimento di un danno in favore di Osimo Salute, pari ad € 400.000,00.
- Acquisito apposito parere legale sui profili di impugnabilità del lodo l'ASUR con Determina n. 812 del 30/12/2012, decideva di impugnare avanti alla Corte di Appello nel cui distretto è stata stabilita la sede dell'arbitrato, il lodo emesso nella procedura di arbitrato intrapresa nei confronti di ASUR Marche dalla Società Osimo Salute S.p.a e depositato in data 15/03/2012; L'Appello è ad oggi pendente.

In data 11 aprile 2013 acquisito al prot. 7893 è stato notificato atto di citazione ai fini risarcitori da parte della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, soggetto del tutto estraneo all'ASUR in quanto socio della Società Osimo Salute S.P.A. sopra più volte richiamata in quanto coinvolta nelle vicende del Project Financing.

La Direzione aziendale attesi i numerosi profili di infondatezza, illegittimità difetto di legittimazione passiva dell'ASUR ritiene di doversi costituire in giudizio.

Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione il seguente schema di Determina.

1. di costituirsi per la difesa degli interessi aziendali ed al fine di contestarne tutte le pretese, nel giudizio promosso con atto di citazione ai fini risarcitori da parte della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa avanti al Tribunale di Ancona;
2. di rimettere al Direttore Generale la scelta del legale fiduciario cui conferire apposito mandato di difesa;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Avv. Lucia Cancellieri)

## **Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR**

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di € 5.000,00 al lordo di IVA e CPA derivante dal presente provvedimento che andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali", del Bilancio ASUR per l'esercizio 2013

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Alessandro Maccioni

**- ALLEGATI -**

NON PRESENTI